

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI SANTADI, NUXIS, PISCINAS E  
VILLAPERUCCIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO  
“INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA”**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede comunale di Santadi

**T R A**

❖ Il Comune di **SANTADI** – C.F. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. \_\_\_\_\_ autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del .....

❖ Il Comune di **NUXIS** – C.F. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. \_\_\_\_\_ autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del .....

❖ Il Comune di **PISCINAS** – C.F. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. \_\_\_\_\_ autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del .....

❖ Il Comune di **VILLAPERUCCIO** – C.F. \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. \_\_\_\_\_ autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione di Consiglio Comunale n. .... del .....

**PREMESSO**

**CHE** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, all’art. 30, stabilisce che gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

**CHE** l'esercizio in forma associata delle funzioni educative per il sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza rappresenta un valido supporto alle attività assistenziali tipiche dei Servizi Sociali sia nella fase di prevenzione che di cura delle problematiche giovanili emergenti;

**CHE** l'esercizio in forma associata assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e un sistema di accesso omogeneo sul territorio interessato;

**CHE** i Comuni interessati sono limitrofi, per cui risultano analoghe le problematiche che riguardano i rispettivi territori;

**CHE** i Comuni di Santadi, Nuxis, Piscinas e Villaperuccio dal 2009 portano avanti una gestione associata di servizi volti al sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e che l'esperienza non può che essere ritenuta positiva per gli obiettivi e i risultati raggiunti;

**CHE** nello specifico l'intervento si concretizza in tre azioni:

- *Sostegno Educativo*: rivolto ai minori e agli adolescenti (fino ai 18 anni) che vivono una situazione di disagio (minori affetti patologie psichiche o fisiche per cui si richiede un intervento educativo domiciliare, minori che hanno delle problematiche familiari, minori segnalati dal Tribunale per i Minorenni, minori segnalati dalla scuola, minori che vivono una condizione di disadattamento sociale, minori che hanno difficoltà nel percorso di studi.....). Il Servizio si svolge nell'abitazione del minore o in ambienti neutri;
- *Sostegno Psicologico alla famiglia*: un operatore offre la propria consulenza presso la sede individuata da Ciascun Ente aderente;
- *Centro Gioco*: spazio ludico educativo rivolto ai bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 5 anni. Il servizio si svolge presso ciascun Ente aderente.

**CHE** il Comune di Santadi, con nota Prot. n. 7117 del 08/08/2014, ha proposto ai Comuni di Nuxis, Piscinas e Villaperuccio una nuova gestione associata del servizio;

**CHE** i predetti Enti hanno formalmente comunicato la volontà di aderire all'iniziativa (Nuxis nota Prot. n. 3649 del 03/09/2014; Piscinas nota Prot. n. 2133 del 22/08/2014 e Villaperuccio nota Prot. n. 3036 del 26/08/2014)

**CHE** il Comune di Santadi, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha stabilito di convenzionarsi per la gestione associata del Servizio "Interventi per il Sostegno dell'Infanzia e dell'Adolescenza" ex art. 30, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CHE** il Comune di Nuxis, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha stabilito di convenzionarsi per la gestione associata del Servizio "Interventi per il Sostegno dell'Infanzia e dell'Adolescenza" ex art. 30, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CHE** il Comune di Piscinas, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha stabilito di convenzionarsi per la gestione associata del Servizio "Interventi per il Sostegno dell'Infanzia e dell'Adolescenza" ex art. 30, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CHE** il Comune di Villaperuccio, con Deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, ha stabilito di convenzionarsi per la gestione associata del Servizio "Interventi per il Sostegno dell'Infanzia e dell'Adolescenza" ex art. 30, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**CHE** con tali deliberazioni è stato approvato anche lo schema della convenzione da stipulare per la gestione convenzionata;

**CHE** pertanto la gestione associata del Servizio "Interventi per il Sostegno dell'Infanzia e dell'Adolescenza" deve intendersi disciplinata dagli articoli che seguono;

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

## **ART. 1 – Valore delle premesse**

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente Atto.

## **ART. 2 - Oggetto della Convenzione**

La presente Convenzione disciplina la gestione in forma associata del Servizio “Interventi per il Sostegno dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, denominato ISIA.

La gestione associata del Servizio ISIA viene svolta in conformità agli atti della programmazione locale.

Il Servizio comprende le seguenti attività:

*Sostegno Educativo:* rivolto ai minori e agli adolescenti (fino ai 18 anni) che vivono una situazione di disagio (minori affetti patologie psichiche o fisiche per cui si richiede un intervento educativo domiciliare, minori che hanno delle problematiche familiari, minori segnalati dal Tribunale per i Minorenni, minori segnalati dalla scuola, minori che vivono una condizione di disadattamento sociale, minori che hanno difficoltà nel percorso di studi.....). L’intervento è previsto in ciascun Comune aderente – presso il domicilio degli utenti o in altri locali idonei a seconda della specifica situazione.

*Centro Gioco:* spazio ludico educativo rivolto ai bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 5 anni. L’intervento è previsto in ciascun Comune aderente in locali idonei all’espletamento dello stesso secondo gli standard stabiliti dalla normativa vigente in materia per la specifica tipologia di servizio.

*Sostegno Psicologico alla famiglia:* rivolto alle figure genitoriali e nuclei familiari in generale, il servizio ha come obiettivo quello di supportare, sostenere e guidare le figure genitoriali nell’educazione e gestione dei figli. L’azione che si concretizza in colloqui con uno psicologo esperto nella mediazione familiare è prevista in ciascun Comune aderente.

I Comuni aderenti hanno la facoltà di aderire, e quindi di destinare le risorse, a tutte e tre le predette attività, o solo ad alcune o a una sola di esse in base alle specifiche esigenze del proprio territorio.

## **ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA**

L’ambito territoriale del Servizio “ISIA” è individuato dal territorio degli Enti Locali sottoscriventi la presente convenzione.

## **ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE**

La presente Convenzione è valida per tre anni interi decorrenti dall’anno successivo alla data di sottoscrizione più il numero dei mesi sino al 31 dicembre dell’anno di sottoscrizione e potrà essere rinnovata.

## **ART. 4 - COMUNE CAPOFILA E COMPITI DEGLI ENTI CONVENZIONATI**

Il Comune di Santadi svolge le funzioni di Comune capofila ed esercita tutte le funzioni ed i compiti amministrativi necessari per l’attuazione del Servizio “ISIA”.

Il Comune di Santadi avrà il compito di:

- coordinare i rapporti tra gli Enti Firmatari;
- predisporre gli atti necessari per l’affidamento del Servizio in questione;
- curare i rapporti con il soggetto affidatario per quanto concerne l’aspetto economico/contabile comprese le liquidazioni delle competenze dovute;
- presentare agli Enti Firmatari una rendicontazione economica finale.

I Comuni di Nuxis, Piscinas e Villaperuccio s’impegnano a trasferire al Comune capofila le risorse economiche necessarie per lo svolgimento delle attività. A tal fine si impegnano a rimborsare le somme richieste dal Comune capofila entro un mese dalla richiesta.

Tutti gli Enti aderenti, in riferimento alle attività poste in essere nel proprio territorio, dovranno:

- gestire l’accesso alle prestazioni da parte degli utenti del proprio Comune;

- provvedere, di concerto con il soggetto affidatario, alla programmazione e al coordinamento delle attività previste nell'ambito del Servizio ISIA;
- Monitorare e vigilare sull'andamento delle attività;

#### **ART. 5 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO**

Il Servizio ISIA verrà affidato a soggetti esterni mediante regolare procedura di gara che verrà esperita dal Comune Capofila.

#### **ART. 6 – RECESSO DALLA CONVENZIONE**

E' consentito il recesso unilaterale dalla presente Convenzione.

Il recesso avrà decorrenza dal 1° di Gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione.

La presentazione dovrà avvenire almeno sei mesi prima.

#### **ART. 7 – CONTROVERSIE**

Per eventuali controversie, da risolversi per via giudiziale, sarà competente unicamente il Foro di Cagliari.

#### **ART. 8 – NORME FINALI DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla vigente normativa (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.).

## **ART. 9 - REGOLAMENTO INTERNO**

1. Il Regolamento interno definisce nel dettaglio tutti gli aspetti operativi utili allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.
2. In particolare tale documento definisce:
  - il logo e la dicitura identificativa del Servizio Educativo Intercomunale
  - la sede ufficiale del Servizio e la dislocazione delle diverse sedi operative
  - la tipologia di utenza servita
  - l'organizzazione complessiva del servizio
  - il numero di operatori coinvolti, e le relative qualifiche necessarie, sia nelle attività comuni che in quelle di territorio
  - le modalità e le tempistiche di trasferimento delle risorse economiche al Comune capofila
  - tempistiche di approvazione del bilancio previsionale
  - procedure e modalità operative interne
  - modalità di autorizzazione delle attività e delle relative spese
  - le tempistiche di programmazione delle attività di territorio, anche in funzione di prevedere eventuali variazioni del numero di operatori coinvolti nella convenzione
1. Tale documento deve essere preventivamente sottoposto all'esame della Giunta del Comune di Mozzecane e dell'Unione, che esprimono disgiuntamente il loro parere vincolante in ordine alla coerenza del regolamento con le finalità della presente convenzione e con gli atti di ciascun Ente partecipante, dopo di che deve essere approvato all'unanimità dal Nucleo Decisionale.

## **ART. 10 - RISORSE UMANE E STRUMENTALI**

1. Gli Enti firmatari concorrono al raggiungimento degli obiettivi comuni, svolgendo le funzioni a loro attribuite nel precedente art. 8, mediante l'utilizzo di risorse strumentali ed umane proprie.
2. Le modalità di acquisto di nuovi mezzi ed attrezzature costituenti beni durevoli sono decise dal Nucleo Decisionale.
3. Per lo svolgimento delle attività ogni Ente firmatario trasferirà, con le modalità e le tempistiche precisate nel Regolamento Interno, le risorse economiche necessarie al Comune capofila.
4. Le risorse economiche, eventualmente ottenute da richieste di finanziamenti pubblici e/o privati per l'acquisto di beni strumentali, sono utilizzate per le finalità originarie con le modalità stabilite dal Nucleo Decisionale.

## **ART. 11 - RAPPORTI ECONOMICI TRA GLI ENTI**

1. Sono a carico dei singoli Enti firmatari le seguenti spese:
  - a. il costo totale di tutte le attività svolte sul proprio territorio, ivi comprese quelle connesse all'utilizzo di personale educatore non previsto nei costi comuni;
  - b. la quota parte di competenza dei costi comuni suddivisi per numero di abitanti;
2. Per costi comuni si intendono quelli connessi al pagamento delle spese di seguito elencate:
  - a. responsabile Servizi alla Persona del Comune di Mozzecane

- b. responsabile Servizi Sociali dell'Unione Tartaro Tione
  - c. coordinatore
  - d. personale amministrativo
  - e. avvio e svolgimento delle procedure di selezione dei Soggetti Privati (es. Bandi di Gara)
  - f. materiale di consumo (per il primo anno calcolato su stima presunta)
  - g. organizzazione e gestione di progettualità condivise tra i due Enti se preventivamente autorizzate dalle rispettive Giunte
3. I costi comuni sono rendicontati a fine anno solare dal Comune capofila a tutti gli Enti firmatari i quali, così come definito al precedente comma 1b, si impegnano a farvi fronte interamente secondo la propria quota parte. Tale rendiconto può anche essere richiesto durante l'anno da ogni membro del Nucleo Decisionale al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia del servizio.
4. Le entrate economiche sono gestite, qualora non vincolate dal soggetto pubblico / privato erogatore, secondo le modalità preventivamente stabilite dal Nucleo Decisionale. In caso di mancata indicazione tali risorse saranno distribuite con lo stesso criterio di cui al comma 1 lettera b.
5. Eventuali somme di compartecipazione dell'utenza alle attività sono, salvo diverse modalità stabilite dal Nucleo Decisionale, dell'Amministrazione che ha deciso l'iniziativa ed a cui compete la definizione delle stesse.

#### **ART. 12 - AMMISSIONE DI ALTRI ENTI PUBBLICI**

1. Altri Enti Pubblici potranno essere ammessi a partecipare alla gestione associata delle attività indicate nel presente atto solamente previo parere unanime conforme del Nucleo Decisionale.
2. Salvo diversamente pattuito, tale Ente sarà chiamato a partecipare alle stesse condizioni degli Enti già associati.

#### **ART. 13 - CONTROVERSIE**

1. Per la risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione ed all'applicazione della Convenzione può essere fatto ricorso all'istituto dell'arbitrato, secondo decisione da parte del Nucleo Decisionale.
2. Ove la controversia non venga composta in sede di conciliazione tra gli Enti firmatari dell'accordo, essa è devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, ex art. 15, secondo comma, della legge 241 del 1990 s.m.

#### **ART. 14 - SPESE DI BOLLO E REGISTRAZIONE**

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B", al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### **ART. 15 - NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alla vigente normativa.
2. Dell'avvenuta sottoscrizione della presente convenzione verrà data comunicazione alla Prefettura di Verona, anche ai sensi del D.M. 4 marzo 1987, n.145. 7

## **ART. 16 - NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Il Referente Tecnico del Servizio associato procederà gradualmente, e comunque entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione, all'adozione di tutti i provvedimenti gestionali ed organizzativi necessari per il funzionamento e per la realizzazione di quanto previsto nel presente atto.
2. In sede di prima applicazione le Amministrazioni firmatarie si impegnano a trasferire, entro tre mesi, un primo acconto delle somme economiche necessarie al Comune capofila per garantire il regolare svolgimento delle attività per poi, entro il 31 dicembre dello stesso anno, procedere al relativo conguaglio.

Visto, letto e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Mozzecane \_\_\_\_\_

Il Presidente Unione Veronese Tartaro Tione \_\_\_\_\_